



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Sommario

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione.....	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Attribuzioni del Rettore.....	4
Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del Direttore Generale.....	4
Art. 5 - Obblighi e attribuzioni dei dirigenti per la sicurezza	6
Art. 6 – Ulteriori obblighi e attribuzioni dei responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL).....	8
Art. 7 - Obblighi e attribuzioni dei preposti.....	9
Art. 8 - Obblighi dei lavoratori.....	9
Art. 9 - Servizio di prevenzione e protezione.....	11
Art. 10 - Medico competente.....	11
Art. 11 - I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.....	11
Art. 12 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio	12
Art. 13 - Risorse finanziarie.....	12
Art. 14 - Norma di chiusura.....	12



Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. e dal D.M. 363/98, nonché in relazione a quanto indicato dalla L. 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo, indica nei loro profili essenziali, i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Università degli Studi della Basilicata, di seguito anche denominata "UNIBAS".
2. Il Regolamento si applica a tutti gli insediamenti di UNIBAS, a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dalla medesima presso le proprie sedi e presso sedi esterne, nonché a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, operanti nell'ambito dell'organizzazione dell'Università.
3. Le prescrizioni del Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Tali soggetti sono tenuti a osservarle.
4. La presente revisione aggiorna, integra e sostituisce la precedente.

Art. 2 -Definizioni

- a. **Datore di lavoro (DL):** nell'Università degli Studi della Basilicata, in considerazione dei poteri gestionali e organizzativi di cui all'art. 2 comma 1 lett. o) della L. n. 240/2010, come declinati dall'art. 14 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, e coerentemente con quanto espressamente previsto dal medesimo art. 14 comma 2 lettera l), ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Datore di Lavoro è individuato nella persona del Direttore Generale.

Al Direttore Generale per effetto delle disposizioni statutarie e regolamentari, sono conferiti, in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i poteri di organizzazione e gestione, compresa la relativa autonomia di spesa, di ogni attività svolta da ogni soggetto individuabile come lavoratore o soggetto equiparato.

- b. **Dirigenti per la sicurezza (DIR):** il dirigente ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera d) del TUS. Per UNIBAS, rispondono alla definizione di Dirigenti ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i seguenti soggetti:

- i Direttori delle Strutture primarie di didattica e ricerca (Dipartimenti), in quanto-coordinano e vigilano a su tutte le attività della Struttura primaria;
- i Direttori dei Centri e della Biblioteca in quanto coordinano e vigilano sulle attività dei relativi Centri;
- i soggetti titolari di funzioni dirigenziali delle aree dell'Amministrazione Centrale, in quanto organizzano e gestiscono le attività delle relative Aree;
- i Responsabili delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio, (RADRL) quando organizzano e coordinano, ed eventualmente svolgono, le attività di didattica e/o ricerca e/o servizio nei laboratori;
- qualunque altro soggetto che risponda alla definizione di Dirigente come espressa dall'art. 2 del TUS, in quanto organizza e coordina attività e/o personale.

- c. **Esperto di Radioprotezione (ER):** l'esperto di radioprotezione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 101/2020, è il soggetto, incaricato dal datore di lavoro o dall' esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130 del medesimo

D.Lgs.

- d. **Laboratorio:** è considerato laboratorio, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 363/1998, ogni luogo e ambiente in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti fisici, chimici o biologici. Sono considerati laboratori altresì i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche e marittime. In tali casi possono essere previste specifiche procedure ad integrazione delle prescrizioni in materia di sicurezza, predisposte dal RADRL in collaborazione con i SPP competenti. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, sono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, nonché misure di sorveglianza sanitaria.
- e. **Lavoratore:** sono lavoratori ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 363/98 in combinato disposto con l'art. 2 del TUS, il personale docente, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo dipendenti dell'Università. Inoltre i Decreti sopra citati definiscono come lavoratore, ai soli fini delle questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, anche il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata. Sono inoltre equiparati ai lavoratori, ai soli fini delle questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti a essi equiparati, quando, nell'ambito dell'attività dell'Università, frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici e a rischi derivanti dalle apparecchiature munite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati a tali laboratori e strumentazioni.
- i. **Luogo di lavoro:** ai sensi dell'art. 62 comma 1 del TUS, è considerato luogo di lavoro ogni luogo destinato ad ospitare posti di lavoro e attività lavorative nell'ambito dell'Ateneo e di ogni sua unità funzionale e comunque ogni altro luogo accessibile al lavoratore in ragione delle attività che deve svolgere.
- j. **Medico competente incaricato (MCI):** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del TUS, che collabora con i datori di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dal Direttore Generale per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla stessa Legge. Nel caso di presenza di più unità produttive, il Direttore Generale può, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del TUS, nominare più medici competenti individuando tra essi un medico competente coordinatore (MCC), il quale deve farsi promotore, nell'intento dell'unitarietà d'indirizzo operativo, di reciproche aggiornate informazioni sul piano generale della metodica diagnostica.
- k. **Medico Autorizzato (MA):** medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D. Lgs. 101/2020, a svolgere l'attività di Radioprotezione medica, cioè qualsiasi tipo di sorveglianza medica per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
- l. **Preposti:** il preposto ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera e) del TUS. Per l'Università rispondono a tale definizione, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
 - i. nell'ambito dell'Amministrazione Centrale, i Responsabili dei Servizi e Uffici afferenti

- alle aree organizzative, in quanto sovrintendono alle relative attività;
- ii. nei Dipartimenti e Centri:
- i Tecnici di Laboratorio (TL), che sovrintendono sulle attrezzature di laboratorio e sul complesso delle attività tecniche che in questi vengono svolte;
 - i Segretari di Dipartimento o i Responsabili di Uffici, in quanto sovrintendono alle relative attività;
 - i Responsabili delle attività di Didattica e ricerca in laboratorio e tutti i soggetti che coordinano gruppi di ricerca o di didattica in laboratorio, quando non siano qualificabili come dirigenti per la sicurezza, in quanto non organizzano attività, ma si limitano a sovrintenderle.
- m. **Procedure del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (PSGSSL):** procedure documentate, predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione o altro Ufficio competente, che contengono prescrizioni o modalità operative la cui applicazione è obbligatoria per qualsiasi soggetto che opera nell'ambito dell'Ateneo.
- n. **Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS):** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, promozione, formulazione di osservazioni e proposte in tema di prevenzione e segnalazione dei rischi individuati.
- o. **Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL):** ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DM 363/98 è qualsiasi soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
- p. **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUS, individualmente designata, con atto non delegabile, dal Direttore Generale a cui risponde per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione nell'attuazione dei compiti previsti dall'art.33 del TUS.
- q. **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** ai sensi dell'art.2 lett. l) del TUS è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Art. 3 - Attribuzioni del Rettore

1. Al Rettore, quale presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, compete, per il tramite del Direttore Generale che ne cura l'attuazione in quanto Datore di Lavoro, di:
 - a. assicurare lo svolgimento della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS;
 - b. presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del TUS, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, al quale, per effetto delle disposizioni statutarie e regolamentari, sono conferiti, in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i poteri di organizzazione e gestione, compresa la relativa autonomia di spesa, di ogni attività dell'Università svolta da ogni soggetto individuabile come lavoratore o equiparato, è tenuto a:
 - a. nominare il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- b. garantire, con l'ausilio del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, per tutte le attività svolte, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del TUS. Per le attività svolte nei laboratori, la responsabilità dell'effettuazione della relativa valutazione e dell'elaborazione del documento spetta, in via concorrente anche ai responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, che sottoscrivono la parte di propria competenza del Documento di Valutazione del Rischio ai fini dell'assicurazione al Datore di Lavoro della correttezza e completezza delle attività in esso valutate;
 - c. convocare, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di cui all'art. 35 TUS;
 - d. designare, su proposta del RSPP, i soggetti incaricati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso;
 - e. garantire l'attuazione delle procedure previste dal SGSSL;
 - f. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dalla Legge, anche delegando i propri dirigenti e vigilando sul loro operato; in particolare vigilare sull'operato dei Dirigenti per la sicurezza, in via diretta o per il tramite di strutture interne o esterne a ciò deputate.
 - g. nominare l'Esperto di Radioprotezione;
 - h. nominare il/i Medico/i Competente/i Incaricato/i;
 - i. nominare il Medico Autorizzato;
 - j. vigilare, direttamente o per il tramite di incaricati, anche esterni, ove necessario con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, sull'effettuazione, da parte dei Dirigenti e dei RADRL, dei necessari controlli sui processi e sulla documentazione, ai fini della verifica della corretta applicazione e dell'efficacia delle disposizioni previste dal SGSSL, nonché ai fini del miglioramento continuo in termini di SSL;
 - k. assicurare il coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente coordinatore nonché degli altri soggetti attivi cui è assegnato il compito di svolgere funzioni specifiche in materia di SSL (quali ad esempio l'Esperto di Radioprotezione ed eventuali altri esperti).
2. Il Direttore Generale cura le seguenti attività generali di Ateneo:
- a. formalizza l'organigramma della sicurezza, l'individuazione e le designazioni delle altre figure chiave della sicurezza;
 - b. coordina le attività manutentive periodiche delle strutture di Ateneo;
 - c. programma gli interventi manutentivi e di ripristino della conformità alle norme di legge sulle non conformità, i danni o i malfunzionamenti relativi alle strutture edilizie, agli impianti, alle attrezzature e alle postazioni di lavoro, segnalati dai Dirigenti e Preposti;
 - d. organizza l'erogazione, in conformità con la normativa vigente, delle seguenti attività di formazione:
 - i. formazione generale per tutti i lavoratori di Ateneo;
 - ii. formazione specifica rischio basso (rischio ufficio e videoterminali) per i soggetti che operano negli uffici;
 - iii. formazione preposti per tutti i Preposti di Ateneo;
 - iv. formazione dirigenti per tutti i Dirigenti per la Sicurezza di Ateneo;
 - v. formazione dei soggetti incaricati alla gestione delle emergenze e del primo soccorso;
 - e. garantisce l'elaborazione del piano di emergenza e in collaborazione con tutti i Dirigenti per la Sicurezza di Ateneo, l'effettuazione delle esercitazioni antincendio, e promuove ogni forma di

- coordinamento finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza;
- f. esercita, eventualmente tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione e/o struttura di supporto (interna o esterna all'organizzazione) appositamente incaricata, l'attività di vigilanza di ordine generale sulle prestazioni in materia di salute e sicurezza, sull'attuazione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di SSL, tramite AUDIT per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
 - g. all'esito delle attività di vigilanza attua le necessarie azioni di propria competenza, finalizzate al miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
3. A seguito della ricezione di segnalazioni da parte di lavoratori, preposti, o evidenze durante attività di controllo e/o audit, il Direttore Generale individua, con il supporto del SPP e del MC, le necessarie azioni correttive e le eventuali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione da adottare.
 4. In caso di violazioni od omissioni, da parte di qualsivoglia lavoratore o equiparato, in relazione ai propri obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione agli obblighi introdotti dal presente regolamento, o di violazione delle disposizioni e procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilite per l'Ateneo (ivi comprese le procedure del SGSSL), il Direttore Generale avvia i conseguenti procedimenti sanzionatori.

Art. 5 - Obblighi e attribuzioni dei dirigenti per la sicurezza

1. I Dirigenti per la Sicurezza, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito loro, adempiono agli obblighi di propria competenza previsti dall'art. 18 del TUS, secondo le modalità eventualmente definite dalle procedure del SGSSL di Ateneo.

In particolare, nell'organizzare le attività, tra l'altro, sono tenuti a:

- a. segnalare ove opportuno al Direttore Generale, le criticità, i danni o i malfunzionamenti relativi alle strutture edilizie, agli impianti, alle attrezzature e alle postazioni di lavoro, al fine della programmazione dei necessari interventi manutentivi e di ripristino della conformità alle norme di legge;
- b. garantire, nelle more dell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto, la realizzazione di misure urgenti provvisorie di messa in sicurezza, in caso di pericolo grave e immediato;
- c. garantire l'attuazione delle procedure previste dal SGSSL;
- d. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi attribuiti loro dal D.Lgs. 81/08 e in particolare dall'art 18;
- e. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- f. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- g. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- h. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- i. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - j. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - k. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - l. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - m. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - n. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - o. con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, e dandone avviso al Direttore Generale, aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - p. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - q. verificare che i lavoratori abbiano frequentato i corsi di formazione necessari, tra cui quelli obbligatori, in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
 - r. effettuare, attraverso personale a ciò incaricato ed eventualmente con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, controlli sui processi e sulla documentazione della propria Unità Produttiva, ai fini della verifica della corretta applicazione e dell'efficacia delle disposizioni prevista dal del SGSSL e ai fini del miglioramento continuo in termini di SSL.
2. I dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento, da parte dei Lavoratori, dei Preposti e, ove applicabile dei progettisti, dei fornitori, degli installatori, degli obblighi imposti dalla normativa vigente, e in particolare degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del TUS, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Direttore Generale e dei dirigenti. In caso di reiterato inadempimento i Dirigenti segnalano l'accaduto al Direttore Generale ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
 3. A seguito della ricezione di segnalazioni da parte di lavoratori, preposti, o del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Dirigente per la sicurezza, di concerto con il Direttore Generale nell'ambito del proprio ruolo, delle proprie attribuzioni e degli effettivi poteri assegnati dall'Ateneo, con il supporto del SPP e del MC, attua le necessarie azioni correttive e le eventuali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
 4. Tra i Dirigenti per la Sicurezza, in particolare i Direttori di Dipartimento o Centro hanno il compito di individuare e comunicare al Direttore Generale, secondo le procedure del SGSSL, i soggetti della propria struttura che sono individuabili come RADRL e/o dirigenti ai fini della sicurezza e/o preposti, come definiti all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 6 – Ulteriori obblighi e attribuzioni dei responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL)

1. Il responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio (RADRL), nello svolgimento di tali attività, ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Centro di Medicina Occupazionale e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile dell'attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto a:
 - a. concorrere con il Direttore Generale alla valutazione del rischio, alla definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare e alla redazione del conseguente documento di valutazione del rischio per le attività di didattica, ricerca e servizio organizzate; a tal fine sottoscrive la parte di propria competenza del Documento di Valutazione del rischio;
 - b. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Direttore Generale;
 - c. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
 - d. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - e. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e delle procedure del SGSSL di Ateneo;
 - f. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Direttore Generale con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
4. Ferme restando le previsioni del presente regolamento in materia di formazione e informazione dei lavoratori, il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione, informazione e addestramento, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, di tutti i soggetti esposti sui rischi specifici (prima dell'esposizione agli stessi), e sulle specifiche misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate al fine di eliminarli o ridurli al minimo, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico.
5. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, attivandosi per la sorveglianza e la verifica dell'operato da parte dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.
6. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare preventivamente tutti gli eventuali visitatori, sui rischi connessi alla presenza nei laboratori, sui comportamenti da tenere e sulle azioni da compiere o non compiere durante la visita.
7. A seguito della ricezione di segnalazioni da parte di lavoratori, preposti, o del SPP, il RADRL attua, nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei poteri effettivamente assegnati dall'Ateneo, con il supporto del SPP e del MC, le necessarie azioni correttive e le eventuali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. Il RADRL che coordina un gruppo di lavoro è identificabile quale Dirigente per la Sicurezza di fatto, ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs. 81/08, quando organizza le attività di attività di didattica e di ricerca



in laboratorio, e in tale ruolo eredita gli obblighi espressi nell'art. 5 del presente regolamento; Sono dunque individuabili come RADRL Dirigenti i docenti o ricercatori che definiscono progetti o processi di ricerca.

9. Il RADRL che coordina un gruppo di lavoro è identificabile quale Preposto di fatto, ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs. 81/08, quando sovrintende alle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, che sono organizzate da altro soggetto, e in tale ruolo eredita gli obblighi espressi nell'art. 6 del presente regolamento; sono dunque e ad esempio individuabili come RADRL Preposti gli eventuali dottorandi o assegnisti che sovrintendono le attività di gruppi di ricerca.

Art. 7 - Obblighi e attribuzioni dei preposti

1. Tutti coloro che rispondono alla definizione di preposto riportata nell'art. 2 del presente regolamento, sono tenuti a:
 - a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché delle procedure del SGSSL;
 - b. in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Direttore Generale e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
 - c. applicare le procedure del SGSSL di Ateneo e verificarne l'applicazione da parte degli altri lavoratori;
 - d. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
 - e. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - f. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - g. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - h. segnalare tempestivamente al Direttore Generale o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - i. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Direttore Generale e al dirigente per la sicurezza le non conformità rilevate;
 - j. frequentare corsi di formazione organizzati dal Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del TUS.

Art. 8 - Obblighi dei lavoratori

1. Tutti i lavoratori, compresi coloro che sono identificabili come Preposti e Dirigenti, sono tenuti

all'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne all'Ateneo, ivi comprese le disposizioni contenute nelle procedure previste dal SGSSL.

2. Tutti i lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Direttore Generale. In particolare devono:
 - a. contribuire, insieme al Direttore Generale, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Direttore Generale, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c. applicare le procedure del SGSSL di Ateneo;
 - d. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - e. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - f. segnalare immediatamente al Direttore Generale, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - g. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - h. non impiegare elettrodomestici nonché ogni altra apparecchiatura elettrica (apparecchi di riscaldamento/ raffreddamento portatili, piastre, fornelli, forni a microonde, frigoriferi, ecc.), acquistati e installati autonomamente e non autorizzati dal responsabile di struttura.
 - i. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - j. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Direttore Generale;
 - k. sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente.
3. Nelle ipotesi di pericolo grave, immediato e non evitabile, i lavoratori hanno diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire pregiudizio alcuno e con protezione da ogni conseguenza dannosa.
4. Tutti i lavoratori operanti presso l'Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e pronto soccorso, non può rifiutare, se non per giustificati motivi, la designazione e si sottopone ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'amministrazione (artt. 20 e 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
6. Il lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione-informazione relativi ai rischi connessi all'attività svolta.
7. Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'atto dell'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'erogazione delle relative sanzioni.



Art. 9 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Per l'esercizio delle funzioni attinenti alla tutela della salute e della sicurezza, il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del TUS, è supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione. I compiti del servizio prevenzione e protezione sono quelli previsti dal comma 1 dell'art. 33 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il responsabile ed i componenti tecnici ed amministrativi del servizio di prevenzione e protezione sono nominati dal Direttore Generale.
3. L'Amministrazione garantisce al servizio prevenzione e protezione (SPP) le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, inoltre, affinché il servizio sia in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il Direttore Generale, per il tramite anche dei responsabili delle strutture e dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, fornisce allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il servizio provvede ad inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e a richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; provvede altresì a comunicare ai dirigenti eventuali inadempienze dei lavoratori.
5. Il servizio dispone, sul bilancio dell'Università, di un budget per il proprio funzionamento.

Art. 10 - Medico competente

1. L'Università garantisce ed organizza le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Direttore Generale, a tal fine, designa il medico competente.
2. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico competente venga a conoscenza ed utili ai fini della sorveglianza sanitaria sono utilizzati dall'Università nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 11 - I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono eletti o designati, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Essi hanno le attribuzioni ad essi specificamente assegnate dall'art. 50 del TUS e, in particolare:
 - a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
 - c) sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
 - e) ricevono le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, laddove istituiti;
 - g) ricevono una formazione adeguata;

- h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - l) partecipano alle riunioni periodiche di sicurezza con Il Direttore Generale o suo delegato;
 - m) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - n) avvertono Direttore generale o suo delegato dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - o) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Direttore Generale o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata.
 4. Gli RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
 5. Gli RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute loro, anche tramite l'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1 lettera r) del TUS, contenuti in applicazioni informatiche. Non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 12 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.I. 5 agosto 1998, nelle ipotesi di convenzione o accordo tra Università e soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di assistenza o di servizio, che comportino
 - a. l'esposizione a rischi presso le strutture ospitanti di lavoratori dell'Università o di soggetti ad essi equiparati;
 - b. l'esposizione di lavoratori o equiparati di soggetti terzi nei luoghi di lavoro dell'Università;
 - c. l'esposizione a rischi di lavoratori o equiparati dell'Università e di soggetti terzi in attività svolte in esterna;

le figure e i relativi obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono individuate, di intesa tra l'Università e i soggetti terzi, mediante specifici accordi precedenti l'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 13 - Risorse finanziarie

1. Nel Bilancio preventivo dell'Università verranno annualmente stanziati le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari a garantire la conformità agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 e delle altre normative di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.